



0688288|01/06/2022|R\_MARCHE|GRM|SALU|P

Al Direttore Generale ASUR Marche

Al Direttore Generale Azienda  
Ospedaliero-Universitaria Ospedali  
Riuniti di Ancona

Al Direttore Generale Azienda  
Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche  
Nord

Al Direttore Generale INRCA-IRCCS

LORO SEDI

Trasmissione via PEC

OGGETTO: assistenza sanitaria agli stranieri sfollati dall'Ucraina<sup>1</sup> a partire dal 24 febbraio 2022 a seguito degli eventi bellici

Gli stranieri sfollati dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022, nelle primissime fasi dell'arrivo, nelle more dell'espletamento delle procedure per l'ottenimento del CF, possono fruire di tutte le prestazioni di sanità pubblica e di quelle essenziali attraverso il rilascio del **codice STP**.

(Art. 35 del TUI D.lgs n. 286/98, Accordo CSR 255/2012, Circolare Ministero della Salute DGPROGS – 0005303-MDS-P del 4 marzo 2022)

I soggetti in oggetto e i loro familiari<sup>2</sup> possono richiedere:

---

<sup>1</sup> Stranieri sfollati dall'Ucraina: cittadini ucraini, cittadini provenienti da paesi terzi legalmente soggiornanti, a vario titolo, in Ucraina prima del 24 febbraio 2022

<sup>2</sup> Ai sensi della “Decisione di esecuzione 2022/382 del Consiglio d'Europa del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea”, Art. 2, Comma 4 “si considerano facenti parte di una famiglia, purché la famiglia fosse già presente in Ucraina e vi soggiornasse prima del 24 febbraio 2022:

- a) il coniuge di una persona di cui all'oggetto, o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con l'interessato, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della legge nazionale sugli stranieri;
- b) i figli o le figlie minorenni non sposati di una persona di cui all'oggetto o del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottati;
- c) altri parenti stretti che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui si sono verificate le circostanze connesse all'afflusso massiccio di persone sfollate e che erano totalmente o parzialmente dipendenti da una persona di cui al l'oggetto), in tale periodo”.



**A) il permesso di soggiorno per “PROT. TEMPORANEA - ART 20 TUI EMERGENZA UCRAINA”** che dà diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN, al pari degli italiani<sup>3</sup>.

Al momento della richiesta di “PROT. TEMPORANEA - ART 20 TUI EMERGENZA UCRAINA” la Questura rilascia al richiedente un modello corredato di foto e codice fiscale alfanumerico che consente di accedere alle prestazioni di carattere sanitario (e di welfare, studio e lavoro).

L’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 895 del 24 maggio 2022 (Art. 9) prevede l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. L’esenzione, come specificato nella Circolare del Ministero della Salute DGPROGS 0011579-P del 27 maggio 2022 (ALLEGATA) viene rilasciata al momento dell’iscrizione al SSN e della scelta del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta a seguito di dichiarazione di non svolgimento di attività lavorativa da parte dello straniero.

**Il codice di esenzione nazionale individuato dal MEF è X22** ed è valido per tutte le prestazioni erogabili dal SSN dal momento dell’iscrizione al SSN fino alla scadenza dello stato di emergenza fissata al 31 dicembre 2022.

L’iscrizione al SSN per i soggetti con permesso di soggiorno per “PROT. TEMPORANEA - ART 20 TUI EMERGENZA UCRAINA” non comporta il rilascio della TEAM.

**B) il permesso di soggiorno per PROTEZIONE INTERNAZIONALE.**

I richiedenti protezione internazionale, compresi coloro che hanno fatto ricorso contro il diniego del riconoscimento dello stato di rifugiato, pur in assenza di residenza anagrafica, ma in possesso di codice fiscale numerico o alfa numerico e di documentazione che attesti lo stato di richiedente (cedolino, modulo C3, attestato nominativo, permesso di soggiorno o eventuale ricorso cartaceo) devono essere iscritti al SSN, per tutta la durata del permesso di soggiorno, rinnovabile e senza interruzione dell’assistenza, fino alla definizione della loro pratica (l’iscrizione non decade in fase di rinnovo del permesso di soggiorno).

Nella Regione Marche:

- i richiedenti protezione internazionale hanno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria con **codice ERM 998 valido fino alla definizione della pratica** a seguito di dichiarazione di non svolgimento di attività lavorativa.

---

<sup>3</sup> Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 881 Artt. 5 e 6 del 29 marzo 2022



- i richiedenti protezione internazionale stranieri sfollati dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria con **codice ERM243 valido fino alla definizione della pratica** a seguito di dichiarazione di non svolgimento di attività lavorativa.

Ci si riserva di aggiornare quanto comunicato qualora fossero emanate ulteriori indicazioni dal livello centrale.

Distinti saluti

Il Direttore  
(Dott. Armando Marco Gozzini)

*R.p.*  
*Dr.ssa Patrizia Carletti*  
*Settore Assistenza Territoriale*  
*e Integrazione Socio Sanitaria*  
*Tel. 071 8064103*  
*patrizia.carletti@regione.marche.it*